

JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

Journal of Philosophy of International Law and Global Politics

<http://www.juragentium.org>

Segreteria@juragentium.org

ISSN 1826-8269

Vol. XI, n. 1, Anno 2014

Redazione

Luca Baccelli, Nicolò Bellanca, Orsetta Giolo, Leonardo Marchettoni (segretario di redazione), Stefano Pietropaoli, Katia Poneti, Ilaria Possenti, Lucia Re (vice direttore), Filippo Ruschi (segretario organizzativo), Emilio Santoro, Sara Turchetti, Silvia Vida, Danilo Zolo (direttore)

Comitato scientifico

Margot Badran, Raja Bahlul, Richard Bellamy, Franco Cassano, Alessandro Colombo, Giovanni Andrea Cornia, Pietro Costa, Alessandro Dal Lago, Alessandra Facchi, Richard Falk, Luigi Ferrajoli, Gustavo Gozzi, Ali El Kenz, Predrag Matvejević, Tecla Mazzaresse, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Giuseppe Palmisano, Geminello Preterossi, Eduardo Rabenhorst, Hamadi Redissi, Marco Revelli, Armando Salvatore, Giuseppe Tosi, Wang Zhenmin

La funzione simbolica del diritto nelle riflessioni di MacKinnon a partire da *Le donne sono umane?*

Il caso della pornografia

Serena Vantin

Uno dei *file rouges* attraverso cui è possibile dipanare l'intricata matassa delle riflessioni di Catharine MacKinnon, come presentate nella raccolta *Le donne sono umane?*, curata da Alessandra Facchi e Antonella Besussi¹, è il tema – centrale per l'autrice – del valore simbolico del diritto.

Contrariamente ad altre femministe², MacKinnon affida, infatti, al diritto un ruolo fondamentale: generare un *cambiamento sostanziale* nel rapporto tra i sessi. Poiché le leggi – e ancor più la giurisprudenza – comportano ripercussioni sociali, la qualificazione giuridica di un fatto come *illecito* influenza la percezione sociale di quello stesso fatto, rendendolo non solo *legalmente* ma anche *socialmente* illegittimo³.

Gli atti normativi, dunque, contribuiscono a dare risalto all'anti-socialità di un fatto, che, *perciò*, può essere concepito come “a-normale”. In questo modo, si pone rimedio alla pericolosa “ignoranza cognitiva” che nega l'esistenza (sociale) dei comportamenti percepiti come “normali”. È la stessa MacKinnon a spiegare tale ragionamento, in questi termini: “[c]’è stato un tempo in cui [ad esempio] gli eventi che ora sono classificati come molestie sessuali non lo erano. È un po’ com’era, fino a poco fa, per i danni provocati dalla pornografia. Gli eventi che ora costituiscono un reato non avevano “esistenza” sociale, né forma, né chiarezza cognitiva e ancor meno generavano un

¹ C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, a cura di A. Besussi e A. Facchi, Roma-Bari, Laterza, 2012.

² Tra le quali, in particolare, Carol Gilligan e Joan Tronto, che riabilitano il concetto di *care*, elaborando un’“etica della cura” in opposizione all’“etica dei diritti”. Per approfondire questo percorso, si vedano C. Gilligan, *In a different voice*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1982; trad. it. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli, 1987; J. Tronto, *Moral boundaries. A political argument for an Ethic of Care*, London, Psychology Press, 1993; trad. it. A. Facchi (a cura di), *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Reggio Emilia, Diabasis, 2006 e A. Facchi, “Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl”, in Gf. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Cortina, 1999.

³ Si veda A. Besussi, A. Facchi, “Introduzione all’edizione italiana”, in C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. XV.



riconoscimento giuridico. Semplicemente, erano qualcosa che ti capitava. [...] Quando il diritto ha riconosciuto le molestie sessuali come una pratica di discriminazione sessuale, [...] le ha trasformate in un'esperienza dotata di forma, di eziologia, che si cumula e si associa ad altre"⁴.

Tuttavia, se è vero che “la società è in gran parte fatta della consapevolezza che le persone hanno delle relazioni sociali”, “questo non vuol dire che la consapevolezza di ognuno costituisca equamente la realtà sociale”⁵. Le politiche sociali risultano, infatti, determinate dalla percezione del gruppo dominante, che presenta il proprio punto di vista come “oggettivo”, conferendo, così, una legittimazione teorica all'imposizione di pratiche che gli sono conformi ma che, tuttavia, estromettono il punto di vista delle minoranze e di chi, in generale, è escluso dal potere. Emerge, perciò, una corrispondenza tra la realtà (delle politiche sociali adottate) e il potere (del gruppo socialmente dominante).

Viceversa, agli esclusi dal potere sembra pure preclusa la capacità di intervenire efficacemente sul reale: in effetti, le donne – che in MacKinnon sono definite empiricamente come “categoria” sociale proprio *in quanto escluse dal potere*⁶ – “immaginano cambiamenti tutto il giorno eppure niente è mai minimamente diverso”. Continua, infatti, MacKinnon: “ciò che noi donne pensiamo non riesce a trasformare le cose nel modo in cui noi le pensiamo, perché non abbiamo il potere sociale di farle o di impedirle. [...] (Gli) uomini hanno davvero il potere di fare qualunque cosa venga loro in mente. [...] Il potere di rendere reale la realtà è un prodotto del potere sociale di agire, non solo di immaginare”⁷.

In effetti, la proposta dell'avvocata americana in tema di promozione dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi si basa sulla necessità di implementare il “peso sociale” delle donne, attraverso l'incentivazione del loro “punto di vista” nel contesto normativo e giurisprudenziale: ciò mira a riconoscere la rilevanza dei soggetti titolari di quella prospettiva e a metterne le esigenze al centro dell'agenda politica.

⁴ “Le molestie sessuali: i primi dieci anni in tribunale”, *ivi*, pp. 79-80.

⁵ “Postmodernismo e diritti umani”, *ivi*, p. 171.

⁶ Su questo tema, cruciale in MacKinnon, si vedano *ivi*, in particolare, le pp. 3-5, 12 e 157-163.

⁷ *Ivi*, p. 170.



Si spiega, così, l'“attivismo militante”⁸ con cui MacKinnon ha sostenuto vere e proprie “battaglie giuridiche”: la rivendicazione del diritto all'aborto sulla base del principio di uguaglianza e non in relazione al diritto alla *privacy*⁹; il – già citato – riconoscimento giuridico delle molestie sessuali come forma di discriminazione sessuale¹⁰; la qualificazione degli stupri di guerra come atto di genocidio¹¹; il ripensamento del diritto internazionale del conflitto in relazione alle violazioni dei diritti umani delle donne¹².

Tra tutte, però, la “battaglia” più significativa resta quella per la regolamentazione della pornografia¹³. La giurista riformula, a questo proposito, un ragionamento che aveva già proposto in tema di molestie sessuali¹⁴: argomenta, cioè, che la pornografia implica *discriminazione sessuale*, scoprendo, così, il “nesso logico” in grado di nominare in termini di *danno* (risarcibile) comportamenti i cui disagi rimarrebbero, altrimenti, privi di una formulazione giuridica idonea a una tutela effettiva.

⁸ Si veda l'affermazione di Antonella Besussi, *ivi*, p. VI: “La dimensione militante del lavoro di MacKinnon è in effetti innegabile, e talvolta eccessiva”.

⁹ Si veda *ivi* il capitolo “Privacy vs eguaglianza: a partire dal caso Roe vs Wade”, pp. 64-75.

¹⁰ Al quale è dedicato *ivi* il capitolo “Molestie sessuali: i primi dieci anni in tribunale”, pp. 76-93.

¹¹ Su cui si rimanda, *ivi*, al capitolo “La sessualità del genocidio”, pp. 94-124.

¹² Il tema forse più problematico tra quelli presentati nella raccolta curata da Facchi e Besussi, sul quale si rinvia al capitolo “L'11 settembre delle donne. Ripensare il diritto internazionale del conflitto”, pp. 125-149.

¹³ Sebbene questa “battaglia” sia il lavoro di MacKinnon più noto, vi è una grande confusione in merito al suo contenuto: spesso la posizione della giurista americana viene interpretata come confacente alla censura. L'intento *normativo* di MacKinnon, tuttavia, confluito nelle ordinanze di Minneapolis e Indianapolis su cui tornerò più avanti, era semmai quello di *regolamentare* la pornografia. Su questo punto, si veda Annalisa Verza nel suo *Il dominio pornografico*, Napoli, Liguori, 2006, p. 100: “È necessario chiarire immediatamente una cosa: le ordinanze in questione non conferivano affatto alle forze pubbliche il potere di censurare tali materiali, e non ne punivano il possesso. È un errore tanto grave quanto coralmemente diffuso, quello di fraintendere in questa maniera la posizione delle femministe come la MacKinnon e la Dworkin. Un errore che si è purtroppo autopropagato con l'efficacia di una leggenda metropolitana, producendo anche nel mondo accademico accorate reazioni contro-la-censura, tanto inutili quanto imbarazzanti. Per rendersene conto è sufficiente andare a leggere di prima mano le ordinanze in questione”. L'ordinanza di Minneapolis è accessibile on-line all'URL: <http://nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/AppA.htm>, mentre l'ordinanza di Indianapolis è accessibile al sito: <http://nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/AppB1.htm>.

¹⁴ In C. MacKinnon, *Sexual harassment on working women: a case of sex discrimination*, New Haven-London, Yale University Press, 1979.



Insieme ad Andrea Dworkin, infatti, MacKinnon ipotizzò un'azione risarcitoria per i danni cagionati dalla pornografia a determinate categorie di vittime: 1. le modelle rappresentate, ove costrette a posare con minacce o coercizione; 2. le vittime di diffamazione, molestie e stupri, ove sia comprovato un “collegamento causale” tra la pornografia specifica e la violenza subita; 3. le donne come gruppo, per l'immagine discriminatoria che la pornografia ne costruisce e alimenta.

Queste istanze emersero in due diversi progetti legislativi: l'ordinanza di Minneapolis (1983) e l'ordinanza di Indianapolis (1984), entrambe scaturite dalle famose *hearings* in cui l'avvocata convinse a testimoniare numerose donne con trascorsi nell'industria pornografica, e in cui emersero – per la prima volta – prassi (diffuse in quell'ambiente ma sino ad allora celate dal senso di vergogna delle vittime e dalla loro scarsa fiducia nel sistema giudiziario) che denotavano una realtà assai violenta nei confronti delle modelle-attrici¹⁵.

Nonostante tali prove testimoniali, tuttavia, l'esito delle ordinanze fu fallimentare: quella di Minneapolis fu bloccata due volte dal veto del sindaco; mentre quella di Indianapolis, che pure venne approvata e controfirmata, fu successivamente stroncata dalla Corte Suprema, che la dichiarò incostituzionale poiché in conflitto con il primo emendamento¹⁶.

Il tentativo normativo di MacKinnon è comunque significativo perché, come ha ben spiegato Annalisa Verza¹⁷, sovverte il tradizionale approccio giuridico sulla pornografia, che normalmente considera danneggiabile soltanto il fruitore (soprattutto ove minore), o al limite la società (in quanto minacciata dalle “perversioni” del fruitore), secondo una

¹⁵ Per approfondire, si veda C. MacKinnon, *Feminism unmodified. Discourses on life and law*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1987, alla sezione “Pornography”, pp. 127-213 e C. MacKinnon, *Only Words*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1993, trad. it. *Soltanto parole*, Milano, Giuffrè, 1999. Una tra le più celebri protagoniste delle testimonianze raccolte da MacKinnon, divenuta poi il simbolo della silenziosa violenza dei pornografi sulle attrici pornografiche, è Linda Boreman – la Linda Lovelace del film *Deep Throat (Gola profonda)*. A questo proposito, si veda A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., p. 114, nota 6 e C. MacKinnon, *Feminism unmodified. Discourses on life and law*, cit., al capitolo “Linda's life and Andrea's work”, pp. 127-133.

¹⁶ Con una argomentazione piuttosto superficiale in cui, sebbene si ammise – ricalcando le motivazioni della sentenza del precedente grado di giudizio – che “la pornografia svolge un ruolo centrale nel creare e mantenere il sesso come base di discriminazione” [in *American Booksellers Ass'n, Inc. v. Hudnut*, 771 F. 2d (7th Circuit 1985), citato in A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., p. 102], si ritenne di dover far prevalere la libera espressione.

¹⁷ In A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., pp. 111-199.



logica imperniata sull'idea che il materiale pornografico sia nocivo perché “osceno”, “contrario alla pubblica decenza” o “alla pubblica morale”¹⁸.

Il fondamento legislativo delle rivendicazioni di MacKinnon è invece rintracciabile nel quattordicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ovvero nel *principio di eguaglianza* – le vittime sono considerate, cioè, oggetto di *discriminazioni sessuali* – e non, come è stato erroneamente ritenuto dalla Corte, nel primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

In effetti, con il suo operato, il Tribunale supremo dimostrò di non aver “preso sul serio” le istanze di MacKinnon: esse avevano il valore civilistico di strumenti risarcitori, e non intendevano inibire la “libertà di espressione tramite rappresentazioni pornografiche”, bensì intervenivano *in seguito*, su materiale già “espresso” ai sensi del primo emendamento, in relazione ai danni – che se ne dimostravano – cagionati¹⁹.

Anche nel dibattito teorico, le principali critiche a MacKinnon furono condotte in nome di quello che è stato definito “il vero e proprio mito americano, religione libertaria e simulacro del nuovo continente”²⁰: il diritto di libertà di parola, intenso come un diritto assoluto.

Tra queste, l'opposizione più tenace alla giurista *radical* fu quella del filosofo *liberal* Ronald Dworkin, secondo il quale ogni discorso qualificabile come “*speech*”, *pornografia inclusa*, deve essere tutelato senza riserve, anche laddove – e proprio perché – confligge con altri “*speeches*”. Temendo, inoltre, che “proibire” la pornografia possa condurre alla pericolosa legittimazione di ulteriori divieti morali, secondo

¹⁸ Per un riferimento giurisprudenziale europeo sul tema, e su questo approccio giuridico “tradizionale”, si veda la pronuncia della Corte dell'EFTA n. E-8/97, relativa al caso *TV 1000 Sverige AB v. Norvegia* del 12 giugno 1998. Da un punto di vista normativo, si rimanda, invece, alla Direttiva 89/552/EEC, art. 22.

¹⁹ Si veda A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., 102-104. Sulla delicata questione della dimostrazione probatoria della *causalità diretta* tra la specifica pornografia e lo specifico danno subito, oltre a riferimenti statistici generici, MacKinnon riporta evidenze probatorie emerse in determinati casi concreti: si veda, a titolo di esempio, la sentenza USA Court of Appeal, 7th Circuit, 8 maggio 1992, n. 91-1509, *Schiro v. Clark*, citata in C. MacKinnon, *Soltanto parole*, cit., pp. 23, 78-79.

²⁰ C. MacKinnon, *Soltanto parole*, cit., p. XIV.



l'effetto di una "china scivolosa", egli attaccò vigorosamente l'autrice femminista, dando origine a uno scambio intellettuale assai acceso²¹.

Sebbene negli Stati Uniti le riflessioni di MacKinnon furono dunque oggetto di contestazioni e malintesi, nel 1994 la Corte Suprema del Canada le accolse, invece, nel pionieristico caso *Butler*²²: laddove la Corte statunitense non era riuscita a discostarsi dall'idea che la pornografia fosse un "discorso", tutelabile esclusivamente mediante il principio di libertà di espressione; il Tribunale canadese ne espanse la definizione, riconoscendo nella pornografia una natura *performativa*, che la qualificava non soltanto come "discorso" bensì anche come "atto": come tale, sarebbe perciò in grado di "agire" (per esempio, stimolando sessualmente, offendendo e producendo discriminazioni sessuali)²³.

La pornografia, insomma, sarebbe uno "*speech act*": un discorso che si fa atto, il cui contenuto non solo descrive ma anche prescrive, e infine compie esso stesso.

Si deve a Rae Langton²⁴ il merito di aver spiegato la concezione del performativo di MacKinnon alla luce della tripartizione logica di Austin²⁵: locuzione, prelocuzione, illocuzione.

Seguendo tale interpretazione, il *contenuto* della pornografia (locuzione) è la subordinazione sessuale, poiché essa è qualificata espressamente come "il discorso che rappresenta la subordinazione di genere, raffigurando le donne come oggetti sessuali, cose o prodotti. [Le donne ivi ritratte, infatti,] paiono godere del dolore,

²¹ Per approfondire il dibattito tra i due filosofi del diritto, si veda, in particolare, R. Dworkin, C. MacKinnon, "Pornography: an Exchange", *The New York Review of Books*, (1994), accessibile all'URL: <http://www.nybooks.com/articles/archives/1994/mar/03/pornography-an-exchange/>.

²² *Butler v. The Queen*, 2 W. W. R. 577, Canada, 1992.

²³ Si veda A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., p. 104.

²⁴ In R. Langton, "Subordination, silence and pornography's authority", in R. Post, *Censorship and silencing: practices of cultural regulation*, Los Angeles, Getty Research Institute, 1998, accessibile all'URL: <http://web.mit.edu/langton/www/pubs/SubordinationSilence.pdf>. Per una recente critica dell'interpretazione di Rae Langton su MacKinnon, si veda C. Barbero, "Pornografia", in M. G. Turri (a cura di), *Manifesto per un nuovo femminismo*, Milano, Mimesis, 2013, p. 143.

²⁵ A partire da J.L. Austin, *How do things with words*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1955.



dell'umiliazione o dello stupro, [...] e vengono rappresentate in posture di subordinazione sessuale, servilismo e ostentazione”²⁶.

In secondo luogo, anche l'*effetto* (prelocuzione) della pornografia è la subordinazione, in quanto l'interiorizzazione dell'immaginario pornografico crea nel fruitore il desiderio di riprodurlo²⁷. In questo senso, la pornografia sarebbe responsabile di “stimolare” la specifica sessualità che rappresenta.

Infine, pure l'*atto* stesso della pornografia (illocuzione) è subordinante perché categorizza le donne, legittima pratiche violente contro di loro (qualificandole come sessuali) e le priva del potere di opporvisi (presentandole come consenzienti). A quest'ultimo punto, in particolare, MacKinnon dedica molte riflessioni, convinta che le donne *non* siano *mai* pienamente libere di prendere parte alle rappresentazioni pornografiche: non solo perché “nella maggior parte dei casi si tratta di donne arruffiate, povere, disperate, senza casa, che per lo più sono state stuprate da bambine”²⁸, ma anche perché viene loro richiesto di posare *come se* fossero consenzienti (esse *devono*, insomma, *recitare* il loro libero consenso, come pure il grande piacere che si deve presumere traggano)²⁹.

Si può, pertanto, concludere che la pornografia sia tre volte subordinante, e – dal momento che delinea la subordinazione sulla scorta della differenza di genere – *discriminante* dal punto di vista dell'uguaglianza sessuale.

²⁶ In R. Langton, “Speech and unspeakable acts”, *Philosophy and public affairs*, 22 (1993), 4, p. 293, accessibile all'URL: <http://web.mit.edu/langton/www/pubs/SpeechActs.pdf> (traduzione mia). Langton richiama la definizione che MacKinnon esplicita nell'ordinanza di Indianapolis.

²⁷ Su questo punto, richiamo l'argomento della “macchina dell'esperienza” di Robert Nozick, come riportato nel suo *Anarchy, State, and Utopia*, New York, Basic Books, 1974; trad. it. *Anarchia, stato e utopia*, Milano, Il Saggiatore, 2000, p. 63: “Supponiamo che esista una macchina capace di darci qualsiasi esperienza desideriamo. [...] Resteremmo collegati a questa macchina per tutta la vita, pre-programmando le nostre esperienze?”. Secondo il filosofo *libertarian* esiste un'ampia serie di motivi in base ai quali scegliere di *non* usare tale macchina ipotetica, preferendo “agire” le esperienze piuttosto che accontentarsi di loro “rappresentazioni”.

²⁸ C. MacKinnon, *Soltanto parole*, cit., p. 24.

²⁹ Se, dunque, per MacKinnon, il consenso e il piacere delle attrici pornografiche sono simulati, tuttavia, sono reali le pratiche che esse subiscono davanti alle telecamere. Per approfondire sul binomio pornografico finzione-realtà, si veda C. MacKinnon, *Toward a feminist theory of the state*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1989, pp. 195-214 e C. MacKinnon, *Feminism unmodified. Discourses on life and law*, cit., pp. 163-197. Questa concezione, che tende a negare la capacità di autodeterminazione delle donne, quantomeno di alcune di loro, costituisce uno degli aspetti più problematici dell'intera riflessione della giurista. Per una recente critica sul punto, si veda C. García Pascual, “Liberazione senza autonomia”, *Rivista di filosofia del diritto*, (2013), 2, pp. 339-352.



Inoltre, poiché il “discorso pornografico” è imposto su un gruppo sociale identificato in quanto escluso dal potere (le donne), la “libertà di espressione” di queste ultime viene – di fatto – negata. Infatti, coloro che non possiedono il “peso sociale” necessario ad affermare le proprie istanze con la forza del dominio, subiscono, secondo MacKinnon, l’imposizione di un *silenzio locutorio* (in base al quale, nello specifico, le donne si astengono dal protestare contro i pornografi, perché sanno che sarebbe inutile); di una *frustrazione prelocutoria* (quando loro protestano ma nessuno le ascolta); e di una *menomazione illocutoria* (laddove una donna protesti ma fallisca non solo nel raggiungere l’effetto, bensì pure nel realizzare l’azione che le sue parole sarebbero idonee ad esprimere)³⁰.

Dunque, in un contesto di sempre maggiore liberalizzazione e di capillare distribuzione della pornografia³¹, il multimiliardario mercato che ne sta alla base³² – rappresentativo degli interessi dominanti – avrebbe oscurato il reale significato percettivo che tali pratiche hanno sul gruppo sociale (dominato) delle donne: subordinazione, discriminazione, riduzione al silenzio. Questi effetti, valutati da una prospettiva giuridica, consentono di invocare una tutela costituzionale specifica, poiché comportano una chiara lesione del principio di eguaglianza.

³⁰ Le sue parole diventano, perciò, “*unspeakable acts*”. Si veda l’esempio di Donald Davidson (in R. Langton, “Speech and unspeakable acts”, cit., p. 316): mentre un attore recita una scena in cui il suo personaggio dà l’allarme contro un incendio, un vero incendio si propaga. Nonostante dica le parole giuste, che in altre circostanze metterebbero in guardia gli astanti (“Al fuoco! Al fuoco!”), nessuno gli crede. Secondo MacKinnon, lo stesso accade quando una donna dice “no” alle *avances* sessuali di un uomo, e questo continua a replicare le sue proposte, come intendendo il “no” per un “sì”, poiché assuefatto a immagini pornografiche che lo convincono che le donne provino piacere nel (e che sostanzialmente esistano per) sottoporsi a qualunque suo desiderio o insistenza. Su questo e altri c.d. “miti pornografici sullo stupro” si veda R. Langton, “Subordination, silence and pornography’s authority”, cit., p. 275.

³¹ Peraltro, anche sempre più “degradante” (per le donne), nella misura in cui essa è maggiormente “pornografica” laddove maggiormente “proibita” e “audace”. Per approfondire, si veda C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. 50.

³² Già in un saggio del 1983, MacKinnon tenta una valutazione economica dell’industria pornografica, stimandola almeno otto miliardi di dollari l’anno, per un numero di punti vendita superiore di tre o quattro volte a quello dei ristoranti di McDonald’s (in C. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, cit., p. 13). Per un approfondimento più recente sull’industria pornografica, e sui nuovi sviluppi che questa ha conosciuto con la diffusione di internet, si veda A. Verza, *Il dominio pornografico*, cit., pp. 158-164 e 201-208.



In conclusione, la riflessione normativa di MacKinnon sulla pornografia, ben lungi dall'essere sospinta da imperativi morali³³, non si colloca su un piano *preventivo-repressivo*, bensì *risarcitorio*. Il concetto civilistico di *risarcimento del danno*, tuttavia, è esteso oltre i confini (personalistici) dell'“equo indennizzo” a favore della vittima: in esso, si individua un valore simbolico e pedagogico, di natura prettamente sociale. Infatti, risarcire le vittime della pornografia significa riconoscere che la pornografia può causare dei danni. Risarcire le *donne* vittime di pornografia significa, inoltre, ammettere che quei danni sono di natura subordinante e discriminatoria per un gruppo specifico, sessualmente delineato.

Estendendo questo ragionamento, si comprende la funzione simbolica, *educativa*, del diritto nel suo complesso, non solo in campo penale, ma anche in ambito civile: infatti, esso si assume la grande responsabilità di qualificare ciò che è “giusto/lecito” e ciò che è “ingiusto/illecito”, associando questi ultimi comportamenti al concetto riprovevole di *danno* (e di *perdita economica*, che il conseguente risarcimento comporta). In tal modo, esso stimola un *consenso condiviso* tra i consociati, sia in relazione alla *percezione sociale*, sia in relazione alla *pratica* dei comportamenti precedentemente definiti: sotto il primo profilo, MacKinnon pare implicitamente avvalorare l'ipotesi di un'intrinseca connessione tra emozioni e azioni³⁴, facendo perno sull'idea della “riprovevolezza” sociale che pratiche giuridicamente qualificate come “illecite” assumono; sotto il secondo profilo, invece, l'autrice lascia intendere che i consociati tenderanno a scegliere comportamenti leciti per non incorrere nella sanzione economica e, ove non lo facciano, le vittime delle azioni illecite avranno quantomeno gli strumenti legali per “far sentire la loro voce” ed esigere un congruo indennizzo³⁵.

³³ Non a caso un importante contributo di MacKinnon sull'argomento – tratto da un discorso tenuto al Moral Colloquium presso l'Università del Minnesota nel 1983, e confluito in *Feminism unmodified*, cit., pp. 146-162 – titola “Not a moral issue”. Il contributo è stato raccolto e tradotto in italiano da Antonella Besussi e Alessandra Facchi in *Le donne sono umane?*, cit., pp. 43-63.

³⁴ Si vedano, sul tema, le riflessioni di Martha Nussbaum: in particolare, M. Nussbaum, *Upheavals of thought: the intelligence of emotions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, trad. it. *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, Il Mulino, 2004 e M. Nussbaum, *The fragility of Goodness: Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, trad. it. *La fragilità del bene*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 679-707.

³⁵ Infatti, secondo l'interpretazione di Lucia Re in “La violenza e il diritto. Riflessioni a partire da ‘Le donne sono umane?’ di Catharine MacKinnon”, *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 10 (2013), 1, p. 110, i diritti delle donne in MacKinnon sarebbero



Il diritto, dunque, nella concezione realista e performativa di MacKinnon, è capace di “in-segnare”: di imprimere, cioè, uno specifico *signum*, quello della riprovevolezza, in grado di influenzare i comportamenti dei consociati, o quantomeno di conferire a quei comportamenti risposte adeguate in termini di *policy*.³⁶

identificabili come *claims*: “rivendicazioni che vengono dalle vittime e dai movimenti delle donne e aspirano a un riconoscimento”. Per alcuni approfondimenti su questo tema, si veda J. Donnelly, *Universal human rights in theory and practice*, New York, Cornell University Press, 2003.

³⁶ Ringrazio Alessandra Facchi e Lucia Re, la cui lezione dal titolo “*Le donne sono umane?*” *Stereotipi, discriminazioni, diritti*, presso il XVIII Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, mi è stata particolarmente utile per la preparazione di questo contributo.